

Omissis

Svolgimento del processo

1. La Corte d'appello di Bari ha, con la sentenza impugnata, confermato il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di prima cura a carico di Tizia per il reato di cui all'art. 497/bis c.p. e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha, su appello dell'imputata, riconosciuto a quest'ultima il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata per violazione degli artt. 143, 179 e 601 c.p.p., per omessa traduzione degli atti processuali nella lingua dell'imputata (la donna è cittadina afgana). Lamenta, in particolare, che sia mancata la traduzione, nella lingua afgana, degli atti del giudizio di primo grado, del decreto di citazione in appello e della sentenza d'appello.

Motivi della decisione

Il ricorso non può essere accolto. Le plurime doglianze della ricorrente vanno esaminate separatamente, sul presupposto che Tizia non conosceva la lingua italiana. Quanto si legge in sentenza (che deve presumersi la conoscenza della lingua italiana da parte della donna perchè aveva, del tutto autonomamente, eletto il domicilio in Italia) è contraddetto dallo stesso verbale di elezione di domicilio, richiamato in sentenza, ove si dà atto che Tizia conosceva la lingua inglese (e non quella italiana). Tuttavia, occorre rilevare quanto segue.

1. L'imputata è rimasta assente fin dal giudizio di primo grado, non essendosi mai presentata dinanzi al suo giudice. Un problema di traduzione degli atti si poneva, in primo grado, per l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e per il decreto di citazione a giudizio, che dovevano essere redatti in modo da far comprendere all'imputata l'accusa mossa nei suoi confronti. Non s'era presentata la necessità di tradurre gli atti del procedimento, o di nominare a Tizia un interprete per assistere al processo, comunicare col difensore e presentare, eventualmente, richieste e memorie, data la sua scelta processuale (di non presentarsi in giudizio).

La mancata traduzione, nella lingua dell'imputata, degli atti sopra specificati ha comportato una nullità di ordine generale di tipo intermedio (art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p.) la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza e che resta sanata dalla comparizione della parte (Cass., SU, n. 12 del 31/5/2000). Nella specie, non risulta che il difensore dell'imputata, presente in udienza, abbia eccepito la nullità entro il limite temporale dell'art. 182 c.p.p., sicchè la nullità non è più deducibile.

2. Per quanto attiene all'obbligo di traduzione della sentenza di primo grado, va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ravvisa la stretta correlazione dell'obbligo di traduzione della sentenza suddetta con la previsione dell'art. 571 c.p.p., che attribuisce all'imputato l'autonomo potere di appellare la pronuncia a lui sfavorevole. Proprio per la funzione servente della

traduzione, rispetto alla facoltà di proporre appello, è stato chiarito che spetta in via esclusiva all'imputato alloglotta, e non al suo difensore, la legittimazione a rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza, previsto dall'art. 143 c.p.p. (cass., n. 32057 del 21/6/2007; sez. 6, n. 45457 del 29/9/2015; sez. 3, n. 40616 del 5/6/2013; sez. 6, n. 35571 del 21/9/2011). Nella specie, è solo il difensore dell'imputato che si duole della mancata traduzione della sentenza di primo grado, sicchè l'eccezione di nullità va disattesa, perchè proposta da soggetto non legittimato.

3. Il decreto di citazione per il giudizio d'appello, analogamente a quanto è già stato stabilito per l'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel giudizio d'appello, non deve obbligatoriamente essere tradotto nella lingua del destinatario quando questi sia uno straniero che non conosce la lingua italiana, non contenendo il suddetto avviso - contrariamente al decreto di citazione a giudizio in primo grado - alcun elemento di accusa, ma solo la data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso imputato o dal suo difensore (cass., n. 32251 del 26/1/2015, Rv 265301). Pertanto, ben avrebbe potuto l'imputata assumere informazioni dal difensore - presso cui aveva eletto domicilio - della data fissata per il giudizio di appello.

4. Quanto alla sentenza d'appello, va tenuta presente la modifica apportata all'art. 613 c.p.p. dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, che ha soppresso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione. La funzione servente della traduzione, rispetto alla facoltà di proporre impugnazione, evidenziata dalla giurisprudenza con riguardo alla traduzione della sentenza di primo grado (ut supra, par. 2), esclude che l'omessa traduzione della sentenza d'appello determini - sic et simpliciter - la nullità della stessa. Come messo in evidenza dalla giurisprudenza più recente, alla violazione dell'art. 143 c.p.p. non sono collegate nullità formali specifiche, sicchè la eventuale sanzione configurabile per il caso di inosservanza di tali disposizioni è esclusivamente quella prevista dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), concernente la violazioni delle disposizioni relative all'assistenza dell'imputato: essa richiede, tuttavia, che una qualche effettiva lesione di tale diritto possa dirsi realizzata, in quanto si tratta di disposizioni volte ad assicurare l'effettività e la piena consapevolezza della partecipazione al giudizio e la possibilità della completa esplicazione del diritto di difesa, sicchè quando queste si siano comunque realizzate non può dirsi sussistente alcuna violazione (così, in motivazione, cass., n. 22261 del 9/12/2016).

Nel caso di specie il difensore di Tizia ha proposto tempestivo ricorso per cassazione e non ha indicato alcun pregiudizio conseguente all'omissione della traduzione della sentenza d'appello. Peraltro, risulta bene difficile immaginare un qualche pregiudizio per l'imputata, dal momento che la stessa si è totalmente disinteressata del procedimento a suo carico e considerato che la stessa non ha più, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p., sopra evidenziata, la facoltà di ricorrere personalmente in cassazione. Deve pertanto escludersi l'esistenza stessa della violazione, sulla base di una interpretazione teleologica della norma, che consideri assorbente la funzione dell'istituto.

5. Conseguenza a tanto l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che

lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di tremila Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2019